



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello n. 7008 del 2010, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

***contro***

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni e Mario Stella Richter, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della Provincia in Roma, via Quattro Novembre 119 /A;

***nei confronti di***

Comune di Frascati, rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Ramadori e Carlo Rienzi, con

domicilio eletto presso l'Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73; Comune di Fiumicino, Comune di Bracciano, Comune di Olevano Romano, Comune di Ladispoli, Comune Velletri, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Genazzano, Comune di Ciampino, Comune di Canterano, Comune di Rocca di Papa, Comune di Genzano, Comune di Castel Gandolfo, Comune di Morlupo, Comune di Ladispoli, Comune di Ariccia, Comune di Albano Laziale, Comune di San Vito Romano, in persona dei rispettivi sindaci legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi N.51; Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 3545 del 29 luglio 2010;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Codacons;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Romano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galliciano nel Lazio;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genazzano;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canterano;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genzano;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Gandolfo;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Morlupo;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito Romano;  
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il consigliere Diego Sabatino;  
Uditi per le parti gli avvocati Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni, Mario Stella Richter, Marco Ramadori, Carlo Rienzi, Marcello Cardi, Gianluigi Pellegrino e l'avv. dello Stato Giacomo Aiello;

considerato che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, appare sostenibile la ricostruzione che annette agli enti territoriali la legittimazione a tutelare gli interessi incisi dal decreto gravato, atteso che gli effetti dell'imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari (quali la circolazione stradale, il governo del territorio, ecc.) in cui sono rinvenibili attribuzioni proprie o concorrenti degli enti territoriali;

considerato che gli enti territoriali ricorrenti in primo grado possono pertanto vantare una legittimazione ad agire nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza, in questo senso differenziandosi dalle associazioni consumeristiche, che possono invece giovare ex lege di una legittimazione non confinata territorialmente qualora si verta in provvedimenti che incidono sui diritti delle categorie da queste tutelate;

considerato che quindi l'ordinanza gravata deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all'intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti;

considerato che nel caso in specie l'intervento ad adiuvandum di un'associazione consumeristica, facoltizzata ex lege a proporre impugnativa autonoma, non è idoneo a sanare il limite di rappresentatività sopra evidenziato, e quindi non influisce sulla legittimazione come sopra esaminata e sulle conseguenze che ne derivano;

considerato che, in relazione ai profili del fumus boni iuris, non pare errata la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina dettata dal decreto gravato con i principi derivanti dal diritto comunitario;

P.Q.M.

Respinge l'appello (ricorso numero: 7008/2010).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Vito Poli, Consigliere  
Salvatore Cacace, Consigliere  
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7008/2010) è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE